



Comune di
Alessandria della Rocca
Provincia di Agrigento
USCITA
Prot. N. 6816

12 GIU 2023

**COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE**

ORDINANZA SINDACALE N° 23 DEL 12.06.2023

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti.

IL SINDACO

Richiamati:

-la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il

Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

-D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di Protezione Civile;

Visto il Dlgs. n.112/1998, che conferisce funzioni e compiti Amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Vista la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dagli artt.33 e 42 prevede:

“**all'art. 33** l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone”;

“**all'art. 42** "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza”;

Vista la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi"

Vista la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

Visto il D. del 4 giugno 2008 n. 297 con il quale il Presidente della R.S. anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli Incendi, ha emanato direttive ai comuni per disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

Vista la Circolare Regione Sicilia -- Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art 108 D. Lgs n. 112/98".

Visto il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04/1996-- Approvato con delibera C.C. n.ro 47 del 25/10/2007).

Viste le ulteriori disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia;

Visti gli artt. 423, 43 bis, e 449 del C.P.;

Considerato che questa Amministrazione in data 16.05.2017 ha sottoscritto il protocollo di collaborazione (e di indagini) con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in Comune di Alessandria della Rocca Prot. n. 0007666 del 09-07-2021 in materia di incendi;

Rilevato che nel tenitorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso terreni incolti o boscati infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

DISPONE

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del Territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o Autorità locali di PS. seguenti:

- Arma dei Carabinieri -Pronto Intervento tel. 112
- Comando locale Polizia Municipale tel.0922.981993
- Ufficio Comunale di Protezione Civile tel.0922.980206/980203/980201

ORDINA

Tutti I proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina. E di realizzare le fasce taglia fuoco per la sicurezza dell'intera area boschiva.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura e di effettuare con la necessaria tempestività ed urgenza, la manutenzione obbligatoria dei terreni di loro proprietà, ripristinando l'efficienza di tutte le fasce frangi fuoco ed effettuando la ripulitura delle scarpate, delle strade di accesso e di loro attraversamento.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

SANZIONI

La sanzione amministrativa verrà irrogata,, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre .1981 n.689, con provvedimento del Sindaco. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.
3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
4. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 01 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353. Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, restano incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al Comando Prov. le Vigili del Fuoco di Agrigento, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento; al Servizio Regionale di Protezione Civile di Agrigento, al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca, al Comando del Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina, al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

Dalla Residenza Municipale, li 12 GIU 2023

Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello

